

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2021, n. 1783

Modifica in parte qua della Delibera n. 522 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto "LR N. 53/2017, art. 7-bis - Approvazione elenco delle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani (RSAA) che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019"

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento"* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

L'art. 12 *"Norme transitorie"* - punto 12.1 *"Disposizioni transitorie"* del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, *"i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"*.

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli

uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

- 1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale."**
- 2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.*
- 3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.**
- 4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.*
- 5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare*

le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie prevedendo quale **dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento quello della "emanazione della legge"**.

In ossequio alla predetta previsione normativa con DGR 522 del 29/03/2021 la Regione provvedeva, tra l'altro, ad approvare l'Allegato C relativo alle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019 oltre il termine previsto dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II) periodo di apertura dei termini) escludendo dalla procedure di qualificazione la società Pragma srl.

Avverso la predetta delibera proponeva ricorso la Pragma srl, eccependo che quale termine iniziale di decorrenza della presentazione dell'istanza di qualificazione doveva essere quello della pubblicazione sul BURP della Legge e non quello dell'emanazione della legge medesima ad opera del Consiglio Regionale, come espressamente previsto per legge.

Con nota del 31/08/2021 acquisita al protocollo al n. AOO 183 12831 del 02/09/2021 l'Avvocatura regionale esprimeva parere legale in relazione alla predetta impugnativa evidenziando alcuni profili di criticità del provvedimento impugnato.

In particolare l'Avvocatura Regionale invocava la necessità di superare la formulazione letterale dell'art. 2, comma 1, della L.r. 18/2020 al fine di garantire un'interpretazione della disposizione conforme all'art 123 della Costituzione e all'art. 53 dello Statuto della Regione Puglia, considerando quindi l'istanza presentata da Pragma srl come tempestiva.

In particolare l'Avvocatura regionale evidenziava che la formulazione dell'art. 2, comma 1, della L.r. 18/2020, nella parte in cui prevede che *"Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma.....possono chiedere di essere qualificate come strutture di mantenimento"*, dovesse essere interpretata in conformità all'art. 123 Cost (il quale affida allo statuto la regolamentazione della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali) e all'art. 53 dello Statuto della Regione Puglia (il quale prevede che le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati sul BURP non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione).

Secondo tale interpretazione, pertanto, il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di qualificazione, considerato il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni nonchè la mancanza di una espressa dichiarazione di urgenza contenuta all'interno della disposizione legislativa., non avrebbe potuto decorrere prima del 25/07/2020.

Ad accoglimento di tale analisi giuridica, con nota prot. n. AOO 183 12883 del 02/09/2021 la Regione, anche al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria del giudizio in corso, comunicava alla società ricorrente che si sarebbe ritenuta tempestiva la domanda presentata dalla Pragma srl in quanto presentata entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09/07/2020 e che si sarebbe provveduto alla modifica della DGR 522 del 2021 ammettendo la società istante alla procedura di qualificazione.

Premesso quanto innanzi, con il presente procedimento si propone di ammettere alle procedure di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al

RR 4/2019 la società Pragma srl rinviando a quanto stabilito con la DGR n. 793/2019 per le procedure relative alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di stabilire che la locuzione *“entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma”* contenuta nell’art 2 comma 1 della LR 18 del 2020 debba essere interpretata *“entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente norma”*;
- di modificare la DGR 522 del 29/03/2021 ammettendo alla procedura di qualificazione per i 25 posti oggetto dell’istanza presentata in data 07/08/2020 la società Pragma srl, legale rappresentante il Sig Centonze Stefano, autorizzata al funzionamento con provvedimento comunale DD n. 378 del 14/10/2008 per 25 posti di RSAA ex art 67 del RR 4/2007 denominata *“Buon Pastore”* sita in Lecce alla Via Fiume n. 63.
- di stabilire che la Pragma srl deve inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all’istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- di rinviare al contenuto della DGR n. 793/2019 e DGR 522 del 2021 per quanto non previsto dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alla Pragma srl;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria

(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta

(Mario Antonio Lerario)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL BENESSERE ANIMALE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di stabilire che la locuzione “entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma” contenuta nell’art 2 comma 1 della LR 18 del 2020 debba essere interpretata “entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente norma”;
- di modificare la DGR 522 del 29/03/2021 ammettendo alla procedura di qualificazione per i 25 posti oggetto dell’istanza presentata in data 07/08/2020 la società Pragma srl, legale

rappresentante il Sig Centonze Stefano, autorizzata al funzionamento con provvedimento comunale DD n. 378 del 14/10/2008 per 25 posti di RSAA ex art 67 del RR 4/2007 denominata "Buon Pastore" sita in Lecce alla Via Fiume n. 63.

- di stabilire che la Pragma srl deve inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- di rinviare al contenuto della DGR n. 793/2019 e DGR 522 del 2021 per quanto non previsto dal presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alla Pragma srl;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO